

REGOLAMENTO

Sul Controllo di Gestione e Controllo Analogo

SOCIETA'
" GROTTE DI CASTELCIVITA S.R.L. "

(Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto, definizione e riferimenti generali

Articolo 2 - Struttura del Regolamento

Articolo 3 - Istituzione del Controllo Analogico

Articolo 4 - Diritto di iniziativa

Articolo 5 - Accesso agli atti e alle informazioni

Articolo 6 - Potere di programmazione

Articolo 7 - Potere di indirizzo

Articolo 8 - Potere di controllo

Articolo 9 - Accesso agli atti societari

Articolo 10 - Nomina e Compiti del Organismo di Indagine e Controllo

Articolo 11 - Compiti dell'Organo di Controllo- Revisore dei Conti

Articolo 12 - Referto annuale sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della Società

Articolo 13 - Definizione degli standard qualitativi della gestione

Articolo 14 - Omesso invio della documentazione

Premessa: Le presenti Linee Guida sono redatte in applicazione dei principi stabiliti dal DLgs. 267/2000 e s.m.i. ed in riferimento ai principi di cui al D.Lgs. 286/1999 e s.m.i. nonché al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 1 - Oggetto, definizioni e riferimenti generali

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del controllo analogo che l'Amministrazione Comunale di Castelcivita, esercita sulla Società a responsabilità limitata "Grotte di Castelcivita", individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società in house e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.

2. la Società rappresenta un prolungamento amministrativo del Comune che se ne avvale per un perseguimento dell'interesse pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dal 'art. 97 Costituzione.

3. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra il Comune e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata.

4. Il Comune eserciterà, pertanto, tramite un "**Organismo di Indagine e Controllo**", costantemente sulla società:

- a. un controllo strutturale, identificabile nel potere di nomina degli organi di governo e di controllo della società;
- b. un controllo economico, concretizzantesi nella dipendenza economico - finanziaria della società dall'amministrazione comunale.
- c. un controllo sull'attività, manifestantesi in un potere di indirizzo e di controllo gestionale, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti.

Art. 2 - Struttura del Regolamento

1. Nel presente regolamento, per una immediata e coerente applicazione, anche in analogia con i controlli interni disposti e vigenti all'interno del Comune, sono previste tre differenti aree di controllo, ciascuna delle quali è approfonditamente disciplinata ed esse sono:

a) - Controllo strutturale:

- Al fine di qualificare la Società in house, una proiezione amministrativa dell'Ente socio, deve essere garantito, al suddetto Ente, il potere di nominare gli organi di governo e di controllo della società. Tale garanzia, prevista obbligatoriamente dalle vigenti norme di riferimento ed in premessa richiamate, deve necessariamente permanere per tutta la durata della Società.

- Qualora si dovesse riscontrare o rinvenire il venir meno di tale condizione e/o l'impossibilità di esercitare concretamente il controllo strutturale sulla società medesima, i Responsabili amministrativi dell'Ente, ne devono dare immediata comunicazione alla Giunta che provvederà con propri atti ad impartire le necessarie direttive ai soggetti interessati ed eventualmente a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale.

b) - Controllo economico:

- Il controllo economico tende ad indirizzare l'attività della Società verso il raggiungimento dell'interesse pubblico mediante una gestione efficiente, efficace ed economica che rappresenti per l'Ente una soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto ad altre forme di gestione. Tale soluzione deve estrinsecarsi attraverso verifiche tecnico-economiche che dimostrino la maggiore convenienza sia per la qualità della gestione resa e sia di vantaggio per le finanze dell'Ente.

Tale controllo si manifesta attraverso:

a) Un controllo preventivo, attraverso l'approvazione preventiva da parte dell'Organismo di Indirizzo e Controllo, per la legittima adozione da parte della società, di tutti gli atti di programmazione economico finanziaria e di spesa più importanti; tale controllo mira a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico e la coincidenza degli interessi della società con gli interessi della Amministrazione comunale di Castelcivita.

b) Un controllo successivo, da parte dell'Organismo di Indirizzo e Controllo, mirante a verificare la compatibilità degli atti adottati dalla Società con quanto previsto negli atti di indirizzo deliberati dall'ente.

- A tal fine tutti i principali atti di programmazione economico-finanziaria, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell'Organismo di Indirizzo e Controllo, la cui deliberazione sarà requisito di regolarità economica attestante la conformità dell'atto agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di Castelcivita. Tali atti dovranno essere trasmessi all'Organismo di Indirizzo e Controllo almeno 20 giorni prima dall'adozione dell'atto.

c) - Controllo interno:

- Analogamente a quanto previsto per le unità organizzative dell'ente locale, le attività della società sono soggette al controllo interno che si articola come segue:

➤ **strategico:**

- E' istituito il **controllo strategico** sull'attività della Società *Grotte di Castelcivita S.r.l.*, consistente nel potere di verifica sulla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.
- Tale forma di controllo, in via ordinaria, è esercitata mediante la verifica periodica dello stato di avanzamento degli obiettivi che dovrà avere una cadenza almeno annuale, con la redazione di apposito report in ordine al conseguimento dei risultati attesi e alle eventuali criticità riscontrate, e **dovrà essere trasmesso al Sindaco** ed al Presidente della Società *Grotte di Castelcivita S.r.l.*;
- Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il Comune può richiedere, in qualunque momento, lo stato di avanzamento dei processi relativi all'attuazione degli obiettivi assegnati, ai fini dell'adozione tempestiva di eventuali azioni correttive.

➤ **gestione:**

- E' istituito il **controllo di gestione** sulle attività della *Società Grotte di Castelcivita S.r.l.*, che consiste nel monitoraggio periodico e sistematico sui processi di lavoro al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia.
- Il controllo di gestione è realizzato mediante l'utilizzo di parametri individuati dal Comune, per il tramite del Organismo di Indirizzo e Controllo.
- La *Società Grotte di Castelcivita S.r.l.*, è tenuta a produrre report periodici semestrali sull'andamento della gestione con l'utilizzo degli indicatori individuati da inviare al Organismo di Indirizzo e Controllo

➤ **regolarità amministrativa e contabile**

- Il **controllo sulla regolarità amministrativa e contabile** sugli atti della partecipata *Società Grotte di Castelcivita S.r.l.*, è effettuato secondo le modalità previste dallo Statuto della società che ne disciplina i tempi e i modi.

Ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile dovrà essere consentito l'accesso agli atti o la loro diretta acquisizione per verificarne la conformità alle norme di legge e alle disposizioni impartite dal Comune.

Il controllo contabile è effettuato dagli organi previsti a tal fine dallo Statuto, i quali sono tenuti a produrre, eventualmente richiesti sia dal Comune e sia dal Organismo di indagine e controllo, dei report periodici semestrali sullo stato di bilancio. In particolare, dovrà essere trasmessa, nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:

a) Report suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - semestrale;

b) Report sui flussi di liquidità - con periodicità semestrale;

c) Report con i dati utilizzati per l'applicazione delle tariffe all'utenza - annuale;

d) Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori, le gare ad evidenza pubblica e le eventuali modifiche al regolamento degli acquisti - annuale.

Art. 3 - Istituzione del controllo analogo

1. Il Comune esercita quindi il **controllo analogo**, attraverso il Organismo di Indagine e Controllo e in attuazione dei precedenti artt. 1 e 2 e seguenti e, consiste nel pieno esercizio, da parte del Comune socio, dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e gestionali della "**Società Grotte di Castelcivita S.r.l.**" partecipata al 51% del capitale sociale dal Comune.

2. Tale forma di controllo, è attivata per creare la necessaria identificazione tra l'Ente Locale e l'organismo partecipato, si realizza con le ulteriori modalità esposte negli articoli seguenti.

Art. 4 - Diritto di iniziativa

1 Al Comune è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale adottate dalla Società e a tal fine concorre alla definizione degli indirizzi gestionali oltre che alla programmazione delle attività.

2. Il Comune, per il tramite del rappresentante legale, può chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nello statuto della società, facendone espressa e formale richiesta al Presidente.

3. Il Comune, per il tramite del Rappresentante Legale, può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società.

Art. 5 - Accesso agli atti e alle informazioni

1 Il Rappresentante Legale dell'Ente, gli Amministratori dell'Ente tramite lo stesso rappresentante dell'Ente Comunale e/o i componenti del Organismo di Indirizzo e Controllo hanno libero accesso ai locali degli organismi partecipati e possono richiedere l'accesso agli atti o l'acquisizione di informazioni sulla gestione, in modo analogo alle modalità previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno degli uffici comunali.

Art. 6 - Potere di programmazione

Il Comune concorre alla definizione della programmazione strategica delle *Società Grotte di Castelcivita S.r.l.* indicando, a tal fine, gli obiettivi e i risultati che si intendono perseguire, sia nel lungo che nel breve periodo.

2. Il documento di programmazione strategica, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni pervenute dall'Ente, viene sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 7 - Potere di indirizzo

1 Al Comune è riconosciuto il potere di indirizzare l'attività organizzativa, amministrativa e gestionale della Società partecipata. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti al Consiglio di Amministrazione che ha il compito di riceverli, e se necessario, tradurli in prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia.

Art. 8 - Potere di controllo

1 Il Comune di Castelcivita, avendo affidato in modo diretto la gestione del bene pubblico, senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica, ha un riconosciuto potere di controllo sulle attività della *Società Grotte di Castelcivita S.r.l.*, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti della propria struttura organizzativa.

2. Il controllo di cui sopra si esercita nelle forme del controllo interno, così come indicato negli articoli del presente regolamento.

Art. 9 - Accesso agli atti societari

Il diritto di accesso agli atti della Società Partecipate è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività amministrata ed è regolato dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 10 – Nomina e Compiti del Organismo di Indagine e Controllo

1. Il Organismo di Indagine e Controllo costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.

Il Organismo di Indagine e Controllo ha composizione monocratica ed è nominato da Sindaco con decreto "intuito persona" ed individuato tra professionisti esterni qualificati attraverso bando pubblico.

2. Il Componente Unico dell' Organismo cessa dall'incarico allo scadere del mandato elettorale di chi lo ha designato o in caso di revoca da parte del Consiglio Comunale.

3. Lo stesso, trattandosi di incarico di fiducia può essere altresì revocato dal Sindaco che ne effettuato la nomina a suo insindacabile giudizio;

4. All' Organismo sono assegnati i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento.

5. Al Componente Unico dei Organismo viene corrisposto il seguente compenso annuo lordo _____, oltre al rimborso delle spese chilometriche sostenute, se dovute e documentate, per lo svolgimento del mandato.

6. Il Componente Unico dell'Organismo, in collaborazione con gli Uffici competenti dell'Ente, provvede ad acquisire i dati necessari per verificare:

a) Se l'attività di gestione della Società è coerente con gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti dall'Ente, stabiliti nei contratti di servizio e/o convenzioni stipulate con l'Ente per le attività affidate;

b) Se tale attività di gestione rispetta i parametri di efficacia, efficienza ed economicità, rappresentanti la legittimità stessa dell'azione della società;

c) Se persiste il necessario controllo analogo sulla Società, quale società in house dell'Ente.

7. L'Organismo di Indagine e Controllo cura i rapporti con la Società *Grotte di Castelcivita S.r.l.*, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dalle presenti linee guida e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.

8. L' Organismo di Indagine e Controllo assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate dal Consiglio Comunale in materia, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti di cui sopra con la Società e predisponendo periodici report di analisi sull'andamento delle società.

Art. 11 - Compiti dell'Organo di Controllo- Revisore dei Conti.

i. Ai sensi del vigente Statuto, per la particolare natura di società in house, al Revisore unico dei Conti dell'Ente è affidato il compito di accertare la coerenza dell'attività di gestione con gli indirizzi e le finalità stabiliti dall'Ente, in occasione

della verifica e relazione al programma triennale di previsione, dei bilancio annuale e dei bilancio consuntivo.

2. Inoltre, l'Organo suindicato, accerta l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato e più in generale del complesso di norme alla stessa applicabile in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico - società "in house providing" dell'Ente.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni e per il particolare ruolo allo stesso attribuito per verificare l'attuazione del controllo analogo previsto dal presente Regolamento l'Organo di Controllo, deve collaborare attivamente con il Organismo.

Art. 12 - Referto annuale sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della Società.

1. L' Organismo provvederà a trasmettere al Consiglio ed alla Giunta Comunale una relazione almeno annuale, o eventualmente anche prima qualora ne ravvisi la necessità, sull'andamento economico ed amministrativo-gestionale della Società.

2. La relazione dovrà contenere anche proposte risolutive su eventuali disservizi e carenze gestionali atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia della conduzione del bene affidato alla Società "Grotte di Castelcivita S.r.l."

Art. 13 - Definizione degli standard qualitativi della gestione

1. Il C.D.A. della Società partecipata, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Comune, definisce gli standard qualitativi della gestione, individuando criteri di misurazione e rilevazione che possano consentire l'esercizio dell'attività di controllo e di definizione degli standard di qualità stessi.

2. In particolare, all' Organismo di Indagine e Controllo dovrà essere trasmessa, nelle forme documentali preventivamente concordate, la seguente documentazione:

- a) Analisi semestrale ed elenco dei reclami pervenuti;
- b) Analisi di Customer Satisfaction, con cadenza almeno annuale.

Art. 14 - Omesso invio della documentazione

1. Qualora la società non trasmetta, senza giustificato motivo, la documentazione richiesta o fornisca informazioni incomplete e per questo comprometta l'esecuzione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Amministrazione Comunale, dopo aver esperito ogni utile tentativo, procederà nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili secondo quanto previsto dal codice civile in materia societaria e, secondo le norme vigenti in materia di società partecipata.